

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. III - Febbraio 2004

2

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

Tar Piemonte, Sez. II, 21 febbraio 2004 n. 319: *Sulla giurisdizione del g.o. relativamente alle controversie concernenti le misure interdittive della frequenza negli stadi*

339

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12 febbraio 2004 n. 1362: *Sul diniego di ottenere interessi moratori per ritardato pagamento delle ricette spedite mensilmente dal farmacista*

442

Tar Basilicata, 20 febbraio 2004 n. 105: *Sulle differenze economiche tra trasferimento su domanda e trasferimento d'autorità*

508

Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 25 febbraio 2004 n.361: *Sull'illegittimità del provvedimento di annullamento o di modifica di attestazione SOA da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*

523



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

317 - Sez. I — 18 febbraio 2004 — Pres. Baccarini — Est. De Zotti — W. (avv. Dalla Mura, Bertagnolli) c. Ministero finanze (Avv. Stato).


[13936/492] Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Impugnazione di decisione di collegio arbitrale di disciplina emessa prima del 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Va esclusa - Giurisdizione - Corte d'appello - Sussiste.

Ha natura di arbitrato rituale la decisione emessa dal collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59, d.lg. n. 29 del 1993, costituito presso l'amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza che l'impugnazione contro tale decisione non va proposta avanti al giudice amministrativo ma dinanzi alla Corte d'appello (fattispecie relativa alla impugnazione di decisione di collegio arbitrale di disciplina emessa prima del 30 giugno 1998).

329 - Sez. I — 18 febbraio 2004 — Pres. Baccarini — Est. Buricelli — L. s.n.c. (avv. Pieressa, Partesotti) c. Comune di Tombolo (n.c.).

[16972/228] Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Appalti - Di lavori - Revisione prezzi - Possibilità - Art. 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992 - Interpretazione. (D.l. 11 luglio 1992 n. 333, art. 3; conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359).

In tema di revisione prezzi negli appalti pubblici di lavori, il divieto di revisione prezzi, introdotto dall'art. 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992, modificativo dell'art. 33 della l. n. 41 del 1986, ha effetto solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 359 del 1992.



330 - Sez. I — 18 febbraio 2004 — Pres. Baccarini — Est. Buricelli — C. (avv. Gaz, Bianchini D'Albrigo) c. Ministero interno (Avv. Stato), S. R.G. s.p.a. (avv. Lizier), E. s.p.a. (avv. Bucello, Viola, Zambelli).

[3288/648] Espropriazione per pubblico interesse - Procedimento - Autorizzazione ex art. 7, l. n. 2359 del 1865, a introdursi nelle proprietà private per procedere a operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori - Ha carattere immediatamente e direttamente lesivo - Condizioni - Fattispecie. (L. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 7).

Il decreto prefettizio, emesso ai sensi dell'art. 7, l. 25 giugno 1865 n. 2359, con cui la società incaricata della formazione del progetto di massima diretto a realizzare un metanodotto viene autorizzata a fare accedere propri tecnici nella proprietà privata altrui per eseguire operazioni planimetriche e altri lavori preparatori, compresi eventuali sondaggi, al fine di realizzare il progetto suddetto, pur essendo chiaramente preparatorio rispetto alla formazione del progetto di massima in questione ha carattere immediatamente e direttamente lesivo dell'interesse del proprietario dell'area interessata (il Tar ha evidenziato che l'idoneità dell'autorizzazione accordata a pregiudicare direttamente la posizione del ricorrente andava considerata tenendo conto dei peculiari effetti immediati derivanti dall'esecuzione dell'autorizzazione stessa, effetti che riguardavano, appunto, l'introduzione nel fondo e l'attuazione delle operazioni e dei lavori suindicati, e avendo riguardo all'interesse del ricorrente attinente alla mancata possibilità di evidenziare, in sede di partecipazione procedimentale, modalità di esecuzione idonee a non causare sacrifici non proporzionati alla posizione del ricorrente).